



COMITATO REGIONALE FIARC-Lazio

PRESIDENZA

Carpineto Romano, 11 gennaio 2009

Circolare N.° 006/2010/P del 08/01/2010
Contributo Regionale Compagnie 2010
Inviata a tutte le Compagnie

Si comunicano le modalità e le tempistiche di pagamento del Contributo Regionale 2010 delle Compagnie, la cui quota resta fissata in **3,00 €** per arciere.

Tutte le Compagnie dovranno versare il dovuto contributo, relativamente ai propri iscritti con rinnovo del tesseramento al 31 dicembre 2009, entro il **28 FEBBRAIO 2010**.

E' ammesso il pagamento oltre tale data con applicazione di una mora del 50%, se effettuato entro il **31 MARZO 2010** e di una mora del 100%, se effettuato **dopo il 31 MARZO 2010**.

Dopo la scadenza del 30 marzo 2010, la Compagnia che vedrà permanere la propria posizione di inadempienza, oltre all'applicazione della mora, sarà privata insieme ai suoi Iscritti, dei propri diritti sportivi e amministrativi secondo quanto stabilito dalla normativa federale.

Per eventuali nuovi iscritti successivi al 1° gennaio 2009, i pagamenti dei dovuti contributi, dovranno essere effettuati entro le seguenti scadenze:

<u>Iscritti da</u>	<u>Pagamento entro</u>
1 gennaio 2010 – 30 giugno 2010	30 giugno 2010
1 luglio 2010 – 30 settembre 2010	30 settembre 2010

Il Tesoriere informerà le Compagnie dell'imminenza delle scadenze e della loro eventuale posizione di morosità.

Si ricorda che sono esclusi dal pagamento del contributo gli arcieri appartenenti alle classi SCOUT e CUCCIOLI e quanti si iscrivano dal 1 ottobre 2010 al 31 dicembre 2010.

Sono dovuti al pagamento del Contributo Regionale, e in pari misura, anche gli arcieri appartenenti ad altri Comitati Regionali che intendano prendere parte al Campionato Regionale 2010 del Lazio.

Il pagamento può essere effettuato, oltre che in contanti, anche con bollettino postale, PostePay e Bonifico, versato sul conto n. 88604111 intestato a: Massimo Di Roma – Via Domenico Jachino n. 77 – 00144 Roma.

Non sono ammessi pagamenti in compensazione.

IL PRESIDENTE